

Comune di Cattolica



Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

17/12/2015

DEL

N.

900

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA "CASA RIFUGIO" -
CIG ZF41679B3A : AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

CENTRO DI RESPONSABILITA'

SETTORE 03

SERVIZIOUFFICIO POLITICHE SOCIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE

Francesco Rinaldini

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 752 del 22.06.2015 ad oggetto: "Assegnazione e concessione finanziamenti ai comuni di Ferrara, Modena, Piacenza, Forli' e Rimini del fondo statale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art.19, comma 3 del D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla L.4 agosto 2006, n.248";

RICORDATO che con determinazione dirigenziale n. 721 del 16.10.2015 ad oggetto: "Affidamento del servizio di gestione della "Casa Rifugio" - Determina a contrattare per procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara - CIG ZF41679B3A", è stata indetta la procedura per l'individuazione di un soggetto cui affidare la gestione della struttura "Casa Rifugio" per la durata per 36 mesi e per l'importo a base d'asta di € 56.556,00 (+ IVA 22%);

CONSIDERATO che alla scadenza della presentazione delle offerte, avvenuta in data 04.11.2015 alle ore 12.00, non risulta pervenuto alcun plico;

POSTO che in ragione della rilevanza sociale del progetto "Casa Rifugio", a sostegno delle donne vittima di violenza, il cui sviluppo è legato anche al finanziamento da parte della regione Emilia-Romagna, è stata ravvisata l'opportunità di procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento, ad una consultazione informale dei soggetti già invitati a presentare offerta ai sensi della su citata determina a contrattare n. 721/2015, al fine di addivenire ad un eventuale affidamento a trattativa diretta della gestione Casa Rifugio, per il periodo di un anno, al prezzo di € 18.852,00 (+ IVA 22%);

CONSTATATO il complessivo svolgimento delle operazioni di contrattazione e ritenuto quindi di approvare il verbale che ne è scaturito, allegato al presente atto, che ivi si intende integralmente richiamato, con il quale è stato aggiudicato provvisoriamente il servizio oggetto di gara all'Associazione AntiViolenza e AntiStalking Butterfly, con sede in viale Ceccarini, 134 - 47838 – Riccione Rn – C.F. 91148290405;

DATO ATTO che la stipula del contratto con l'Associazione Butterfly è subordinata alla verifica, in capo alla stessa, del possesso dei requisiti e all'assenza di cause ostative di cui alla normativa del Codice dei contratti;

CONSIDERATO, al riguardo, che l'aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta per la stipula del contratto e che dovrà costituire, ai fini della perfetta ed integrale esecuzione del presente appalto, una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale per l'intera durata dell'appalto. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Detta cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato in modo definitivo ogni partita in sospeso dipendente dall'esecuzione del

contratto;

RILEVATO che, a seguito degli opportuni accertamenti, a cura dell'Ufficio Contratti, è stata riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dall'Associazione AntiViolenza e AntiStalking Butterfly ai fini della sottoscrizione del contratto oggetto di gara, nonché l'assenza di cause ostative previste dal Codice dei contratti;

RITENUTO, pertanto, di aggiudicare definitivamente all'Associazione AntiViolenza e AntiStalking Butterfly, con sede in viale Ceccarini, 134 - 47838 – Riccione Rn – C.F. 91148290405, la gestione della "Casa Rifugio", struttura da adibire all'accoglienza di donne vittime di violenza, per il periodo di un anno a decorrere dalla data di stipula del contratto;

CONSIDERATO che il prezzo di aggiudicazione del servizio per l'intera durata annuale, al netto del ribasso offerto dall'Associazione Butterfly, è pari a complessivi 18.300,00 più IVA (22%), per un totale pari ad € 22.326,00;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) per il presente contratto, attribuito dall'ANAC, è il seguente: **CIG ZF41679B3A**;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende totalmente richiamata;
- 2) di approvare il verbale della procedura di gara per l'affidamento della gestione della struttura "Casa Rifugio", allegato al presente atto ed ivi integralmente richiamato, mediante il quale si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente il servizio oggetto di gara all'Associazione AntiViolenza e AntiStalking Butterfly, con sede in viale Ceccarini, 134 47838 Riccione Rn C.F. 91148290405;
- 3) di dare atto della regolarità della documentazione prodotta dall'Associazione Butterfly ai fini della sottoscrizione del contratto oggetto di gara, nonché dell'assenza di cause ostative previste dal Codice dei contratti;
- 4) di aggiudicare definitivamente all'Associazione AntiViolenza e AntiStalking Butterfly, con sede in viale Ceccarini, 134 47838 Riccione Rn C.F. 91148290405, la gestione della struttura "Casa Rifugio" per l'accoglienza di donne vittime di violenza, per un periodo di n. 12 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto;
- 5) di stabilire che il prezzo di aggiudicazione del servizio per l'intera durata annuale,

- al netto del ribasso offerto dall'Associazione Butterfly, è pari a complessivi 18.300,00 più IVA (22%), per un totale pari ad € 22.326,00;
- 6) di approvare lo schema del contratto d'appalto per la gestione della "Casa Rifugio" a valenza distrettuale per donne vittime di violenza, unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 7) di stabilire che competente alla sottoscrizione del contratto è il dott. Francesco Rinaldini, Dirigente Settore 3 Servizi alla Persona;
- 8) di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) per il presente affidamento, attribuito dall'A.N.A.C., è il seguente: CIG ZF41679B3A;
- 9) di dare atto che la regione Emilia-Romagna con atto n. 752/2015, citato in premessa, ha disciplinato le modalità di erogazione dei contributi relativi ai diritti e alle pari opportunità, a sostegno delle finalità di cui al presente provvedimento;
- 10) di impegnare, con il presente provvedimento, la quota parte di € 14.362,00 dell'appalto in oggetto, che troverà copertura sul capitolo di spesa n. 4950005 "Contributi alle fasce deboli (E Cap. 287001 e Cap. 287007)" del bilancio 2015, Codice Siope 1583, accertando, contestualmente, la somma di € 14.362,00 a carico del capitolo di entrata 287007 "Contributo regionale per realizzazione progetti in campo sociale (U. Cap. 4950005 4950007)" del bilancio 2015, Codice Siope 2202;
- 11) di rinviare a successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa riferito alla restante quota d'appalto, pari ad € 7.964,00, in attesa dell'erogazione delle risorse finanziare da parte della Provincia di Rimini, che saranno imputate a carico del capitolo di entrata 287001 "Contributi provinciali per servizi sociali (U. Cap. 4950005)" del bilancio 2015, Codice Siope 2501;
- 12) di individuare nella persona del dott. Massimiliano Alessandrini il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO CONTRATTI UFFICIO POLITICHE SOCIALI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 17/12/2015

Firmato
RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)	ai	sensi	dell'art.	20	del	Codice

CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DI UNA "CASA RIFUGIO" A VALENZA DISTRETTUALE PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

* * *

L'anno duemilaquindici il giorno del mese dicon la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra le sottoscritte parti:

- "COMUNE DI CATTOLICA" con sede in Cattolica Piazza Roosevelt n. 5, P.Iva 00343840401, in persona del Dirigente del Settore 3 – Servizi alla Persona dott. Francesco Rinaldini, nato a il , elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale di Cattolica (di seguito per brevità denominato "Comune")

۵

- "ASSOCIAZIONE ANTIVIOLENZA E ANTISTALKING BUTTERFLY", con sede in viale Ceccarini, 134 - 47838 – Riccione Rn – C.F. 91148290405 (di seguito per brevità denominato "appaltatore")

PREMESSO che

con D.D. n. 721 del 16/10/2015 è stata indetta una procedura negoziata mediante lettera d'invito al fine di individuare il soggetto gestore di una struttura a carattere residenziale tipologia "Casa Rifugio a valenza distrettuale per donne vittime di violenza;

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara l'appalto è stato aggiudicato a **ASSOCIAZIONE ANTIVIOLENZA E ANTISTALKING BUTTERFLY"**, con sede in viale Ceccarini, 134 - 47838 – Riccione Rn – C.F. 91148290405

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto e finalità del servizio)

Il Comune di Cattolica conferisce all'appaltatore che accetta la gestione di una "Casa Rifugio" a valenza distrettuale per donne vittime di violenza, situato in ______ via ______ n. ___ presso immobile reperito in locazione dal Comune di Cattolica, distinto catastalmente al foglio mappale xxx particella xxx subalterno xxx, come meglio indicato in planimetria allegata.

Per "Casa Rifugio" deve intendersi "una struttura dedicata, ad indirizzo segreto, che fornisce alloggio sicuro a donne che subiscono violenza e ai loro bambini – a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza – con l'obiettivo di proteggere le donne e i loro figli e di salvaguardarne la loro incolumità fisica e psichica".

Il servizio di gestione della Casa rifugio si configura pertanto come servizio "gratuito" a valenza distrettuale volto ad assicurare in favore dell'utenza sopra individuata le seguenti tipologie di prestazioni:

- assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne che subiscono violenza e ai loro figli minorenni, garantendo agli stessi protezione e ospitalità, a titolo gratuito, al fine di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato.
- definire e attuare il progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, nei tempi e con le modalità condivise con la donna accolta.
- fornire adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli minori delle donne che subiscono violenza.
- operare in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza.
- raccordarsi con i Centri antiviolenza e gli altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i loro figli.
- assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal D.P.O. nonché l'iscrizione negli appositi registri previsti dalla normativa regionale.
- contribuire a svolgere l'attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della

- violenza, in linea con il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, in collaborazione con le istituzioni locali.
- assicurare personale, esclusivamente femminile, qualificato e stabile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere. L'ente gestore dovrà garantire la formazione iniziale e continua per il personale e per le figure professionali ivi operanti. Si precisa che al personale della Casa Rifugio è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.

Inoltre, le attività, prestazioni e soluzioni organizzative per la gestione del servizio indicate nel progetto tecnico presentato dall'aggiudicatario in sede di gara, il disciplinare di gara e ogni altro documento in essi richiamato, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto. Eventuali difformità e scostamenti nella gestione, non precedentemente concordati con la stazione appaltante, costituiscono inadempimento contrattuale ai sensi del successivo articolo 14.

Nell'espletamento del servizio l'appaltatore dovrà garantire che ogni prestazione, attività ed iniziativa sia svolta nel rispetto delle "Linee d'indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime della violenza" approvate con D.G.R. E-R n. 1677/2013, nonché della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia

L'appaltatore dovrà inoltre provvedere alla redazione, di concerto con il Comune di Cattolica, di apposito "Regolamento d'uso e gestione della Casa", assicurandone l'osservanza da parte degli ospiti della stessa.

Articolo 2

(Corrispettivo dell'appalto e revisione prezzi)

Il corrispettivo del presente appalto, di durata di 12 mesi, è determinato complessivamente in € 18.300,00 + IVA.

Oneri per la sicurezza pari a zero.

Considerato che il servizio in oggetto può essere finanziato anche attraverso risorse afferenti alla programmazione finanziaria annuale dello Stato, della Regione Emilia Romagna e dei comuni del distretto socio-sanitario Rimini Sud resta inteso che, qualora nel corso della vigenza del contratto si verificasse un aumento o una contrazione delle entrate conseguenti ai suddetti finanziamenti, la stazione appaltante avrà facoltà, previo accordo scritto con l'appaltatore, di variare proporzionalmente il corrispettivo contrattuale dovuto. Nel caso di mancato accordo con l'appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in essere. In tal caso l'appaltatore dovrà garantire la prosecuzione del servizio sino a nuovo affidamento, secondo quanto stabilito dall'art. 8 c. 2 del presente contratto.

I pagamenti avverranno con cadenza trimestrale, previa presentazione di idonea documentazione contabile e dettagliata relazione di rendicontazione, contenente l'indicazione delle ore prestate da ciascun professionista, dell'oggetto della prestazione, delle attività svolte e del numero dei utenti inseriti/dimessi, comprensivo di periodo di permanenza c/o la casa.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 3, il corrispettivo, come risulta in sede di aggiudicazione, remunera l'appaltatore per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attività e per tutte le forniture, tutto incluso e nulla escluso, che egli dovrà porre in essere in adempimento del presente appalto.

Considerato il carattere di "gratuità" a favore dell'utenza del servizio in oggetto, è fatto espresso divieto all'appaltatore di incassare rette, tariffe e/o ogni altra forma di corresponsione economica per le prestazioni oggetto del presente contratto, nonché di sottoscrivere accordi e/o convenzioni con altri enti pubblici e/o privati per la fruizione del servizio oggetto del presente contratto.

Articolo 3 (Condizioni generali)

L'appaltatore usufruisce di locali idonei, in base alle norme vigenti, allo svolgimento del servizio del presente appalto, presso la sede indicata all'art. 1 di cui il Comune di Cattolica è conduttore, mediante apposito contratto di locazione, al quale si rimanda per quanto concerne tutte le opere e gli interventi relativi alla straordinaria manutenzione dell'immobile e le relative certificazioni.

Considerato l'elevato grado di riservatezza che caratterizza il servizio in oggetto, è posto l'obbligo a carico dell'appaltatore di mantenere l'assoluta segretezza sull'ubicazione della Casa nei confronti di terzi non aventi interesse legittimo ad essere informati al riguardo.

Le attrezzature, gli arredi e i materiali messi a disposizione dell'Ente sono elencati nell'inventario allegato al presente contratto.

Sono a carico dell'appaltatore le spese per :

- l'ordinaria manutenzione di arredi, materiali ed attrezzature elencati nell'allegato;
- le pulizie ordinarie dei locali, nonché quelle straordinarie che dovessero rendersi necessarie in seguito allo svolgimento di attività particolari;

- gestione della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- il reperimento dei beni e materiali necessari per il regolare svolgimento del servizio e di ogni attività ad esso riconducibile;
- attivazione e consumo relativo alle utenze domestiche

Sono a carico del Comune gli oneri relativi a:

- manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti (impianti idrici, elettrici, energetici, sanitari);
- rimpiazzo di attrezzature e materiali qualora queste non siano più idonee sotto il profilo igienico o della sicurezza:
- acquisto di nuovi arredi od attrezzature quando si renda necessario per adempiere alle normative o
 prescrizioni igienico sanitarie o quando il Comune lo ritenga opportuno per il miglioramento del
 servizio.

Si precisa che il Comune ottempererà al rispetto di tali oneri esclusivamente secondo le modalità, condizioni e obblighi stabiliti nel contratto di locazione dell'immobile in oggetto.

Fatto salvo quanto previsto al presente articolo, resta inteso l'obbligo per l'appaltatore della piena osservanza delle disposizioni previste dal contratto di locazione sopracitato, che verrà al riguardo consegnato in copia all'aggiudicatario.

L'appaltatore è responsabile del buon uso, della buona conduzione e conservazione dei locali, degli impianti, arredi, attrezzature e di quant'altro di proprietà o nella disponibilità del Comune di Cattolica e si impegna a restituire i beni consegnati nelle medesime condizioni in cui li riceve, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso, nonché a rimborsare il Comune di eventuali danni all'immobile o agli arredi. A tale proposito alla conclusione del contratto di appalto sarà redatto un nuovo inventario.

Articolo 4 (Obblighi di tracciabilità)

L'appaltatore, come sopra rappresentato, assume con la sottoscrizione del presente contratto gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine comunica all'Amministrazione appaltante il conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della citata legge. Nel caso in cui le transazioni di cui al suddetto primo comma non siano eseguite avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. il contratto si intenderà risolto ai sensi del successivo art. 14. L'appaltatore si obbliga a comunicare altresì ogni variazione dovesse verificarsi in merito al conto corrente dedicato e/o ai soggetti delegati ad operare su di esso

Articolo 5 (DUVRI)

Ancorchè la titolarità degli immobili in cui si svolgeranno le attività oggetto di gara sia del Comune di Cattolica all'interno dello stesso non svolge attività personale dipendente dal Comune di Cattolica, pertanto non sussistono rischi interferenti e non è necessaria la predisposizione del DUVRI. In capo al soggetto titolare dell'attività gravano altresì il rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81 /2008.

Articolo 6 (Periodo di effettuazione del servizio)

La Casa Rifugio, per la propria natura di servizio di prima accoglienza abitativa e residenziale, dovrà essere funzionante per tutte le 24 ore di ogni giorno dell'anno solare.

Il personale in servizio c/o la Casa Rifugio dovrà garantire la presenza giornaliera all'interno della casa in modo completamente flessibile alle esigenze della vita della casa e agli orari delle donne ospiti e dei loro figli. Dovrà inoltre essere garantita una reperibilità telefonica 24 ore su 24.

Articolo 7

(Aumento diminuzione e variazione delle prestazioni oggetto dell'appalto)

Il Comune di Cattolica, ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010 ,si riserva la facoltà di aumentare o diminuire l'intero servizio nel limite di un quinto del prezzo complessivo di aggiudicazione anche al fine di affidare all'appaltatore, nel corso del periodo di vigenza del contratto, la progettazione e l'esecuzione di attività ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente contratto e negli allegati.

A tal fine le parti sottoscriveranno apposito disciplinare che ne specificherà modalità di esecuzione e corrispettivi.

Articolo 8 (Avvio e durata del servizio)

Il servizio verrà avviato alla data di sottoscrizione del contratto di appalto e avrà durata di 12 mesi.

In considerazione della natura di pubblico interesse, l'aggiudicatario, alla scadenza del contratto e su insindacabile richiesta del Comune è tenuto alla prosecuzione del servizio agli stessi patti prezzi e condizioni e senza soluzioni di continuità sino a quando il Comune non avrà provveduto al nuovo affidamento.

Articolo 9

(Struttura per la gestione dei rapporti contrattuali tra le parti)

L'articolazione del servizio e l'esigenza di integrazione con altri servizi e interventi del Comune e/o comunque presenti nel territorio distrettuale sono tali da imporre ai due contraenti la costituzione di una struttura di coordinamento denominata "Unità di Coordinamento" che agevoli la gestione ordinata delle attività di rispettiva competenza, soprattutto laddove le esigenze di raccordo siano implicite nella natura stessa delle attività da porre in essere.

L'Amministrazione comunale designerà entro la data di sottoscrizione del presente contratto un proprio referente che gestirà i rapporti e i contatti con l'appaltatore. Analogamente l'appaltatore indicherà un proprio rappresentante, individuato come "Coordinatore di Progetto", il quale assume la responsabilità di coordinare l'insieme delle attività oggetto del contratto e funge, altresì, da interlocutore ufficiale nei confronti del Comune di Cattolica.

Il Coordinatore di Progetto nominato dall'appaltatore ed il referente designato dall'Amministrazione comunale costituiscono insieme l'"Unità di Coordinamento". Qualora il Coordinatore di Progetto abbandoni per esigenze non temporanee l'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore è obbligato a nominare immediatamente un sostituto.

Articolo 10 (Personale)

Al personale impiegato nel servizio l'appaltatore dovrà assicurare un regolare rapporto retributivo ed assicurativo sulla base di quanto previsto dai CCNL di categoria, se esistenti o da altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente in materia.

Il numero, la dislocazione e gli orari del personale programmati dall'appaltatore nell'offerta tecnica non possono essere modificati nel corso di validità dell'appalto senza un preventivo accordo con la stazione appaltante.

L'appaltatore deve sostenere gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali di tutto il personale impiegato.

Il mancato rispetto da parte dell'appaltatore delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei prestatori di lavoro, di quelle relative alla sicurezza e più in generale di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, comporterà l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia nonché la risoluzione del contratto in base a quanto stabilito dall'art. 14 lettera e) del presente contratto qualora l'appaltatore, a seguito della diffida alla regolarizzazione della posizione, risulti ancora inadempiente.

Lo stesso personale dovrà svolgere periodicamente attività di formazione relativa alla propria qualifica professionale. Tale attività dovrà essere documentata ed a disposizione del personale istituzionalmente preposto ad effettuare i controlli.

L'appaltatore, su motivata richiesta del Comune, ha l'obbligo di sostituire il personale ritenuto dal Comune non idoneo al servizio senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli stabiliti.

L'appaltatore, per il proprio personale, solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni e responsabilità verso terzi. Su richiesta del Comune l'appaltatore dovrà esibire prova dell'adempimento di quanto prescritto.

Il Coordinatore di progetto costituirà, altresì, il rappresentante in loco cui il Comune potrà far capo per ogni eventuale necessità.

Le prestazioni d'opera del personale che l'appaltatore utilizzerà per l'esecuzione delle attività di cui al presente contratto non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune di Cattolica né possono rappresentare titoli per poter avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel presente contratto d'appalto.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare nella misura massima possibile la continuità professionale del servizio. In caso di scioperi del proprio personale l'appaltatore dovrà garantire, a norma di legge, l'espletamento del servizio.

Articolo 11 (Controlli)

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di effettuare controlli al fine di verificare la rispondenza delle modalità di funzionamento del servizio a quanto previsto nel contratto e nel progetto tecnico.

In caso di inosservanza delle clausole contrattuali o di difformità dal progetto, il referente comunale contesta le difformità al Coordinatore di progetto. Le contestazioni sono formulate in forma scritta e possono essere contro dedotte entro 7 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, qualora non siano giunte controdeduzioni o le stesse siano ritenute insufficienti, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 12 (Obblighi e responsabilità dell'appaltatore)

La gestione dei servizi oggetto del presente contratto viene effettuata dall'appaltatore a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere sollevato il Comune da ogni danno, diretto ed indiretto, causato ai suoi dipendenti od ai suoi beni, mobili ed immobili, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale o che svolge le attività in nome e per conto dell'appaltatore. Il Comune sarà esente da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque intentata.

L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati direttamente o da altre ditte con le quali entri in rapporto nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o a cose che dagli stessi possano derivare.

E' inoltre, a carico dell'appaltatore, l'adozione, nell'esecuzione dei servizi affidati, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutto il personale, degli utenti e dei terzi.

L'appaltatore deve stipulare una polizza di assicurazione per R.C.T., con un massimale non inferiore ad € 1.550.000,00 per sinistro e con un minimo di € 80.000,00 a persona a copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento dei servizi nonché per i rischi derivanti al Comune in conseguenza dell'appalto per la gestione del servizio.

E' fatta salva la facoltà degli utenti di richiedere direttamente il risarcimento dei danni per eventuali inadempimenti e rischi all'appaltatore il quale dovrà espressamente inserire nella suddetta polizza, fra i beneficiari unitamente al Comune di Cattolica, anche gli utenti. La presentazione della polizza è condizione essenziale per la sottoscrizione del presente contratto ed in ogni caso per l'inizio del servizio.

L'appaltatore, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti e ad eventuali prestatori occasionali tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo dell'appalto.

L'appaltatore deve presentare preliminarmente alla stipula del contratto, idonea cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e dell'eventuale risarcimento dei danni comunque derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali.

La cauzione di cui al precedente comma se prestata in forma di polizza fideiussoria assicurativa o di fidejussione bancaria, deve contenere espressamente le clausole di rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Comune. Il Comune può rivalersi sulla cauzione per:

- copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento;
- spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento dei servizi, in caso di risoluzione anticipata per inadempienza;
- risarcimento di danni cagionati dall'inadempimento.

Lo svincolo della cauzione verrà effettuato a domanda e a spese dell'appaltatore, previa espressa dichiarazione del medesimo di non aver null'altro a pretendere dall'Amministrazione Comunale.

Per tutta la durata del servizio l'appaltatore deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni). In caso di scioperi del proprio personale l'appaltatore ne dovrà dare comunicazione al Comune con un preavviso di almeno tre giorni.

L'appaltatore dovrà inoltre fornire al Comune, contestualmente alla firma del presente contratto, la seguente documentazione:

· elenco di eventuali fornitori;

- elenco del personale con i relativi curricula;
- identificazione del Coordinatore di Progetto.

Articolo 13

(Piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive m.m. ed i.i.).

L'appaltatore, nella sua qualità di gestore dell'attività oggetto del presente contratto, è obbligato ad osservare e far osservare a tutto il personale alle proprie dipendenze o di imprese che entrino in rapporto con l'affidatario, tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni relative alla tutela della salute e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro.

È a carico dell'appaltatore e di sua esclusiva spettanza l'attuazione delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008.

Articolo 14 (Risoluzione del contratto)

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, possono causare risoluzione contrattuale per inadempimento le seguenti fattispecie:

- (a) fallimento dell'appaltatore o sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del servizio;
- (b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte del concorrente ai sensi del successivo articolo 15:
- (c) impiego di personale privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con lil concorrente e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio o non in possesso dei requisiti professionali di idoneità previsti dalla legislazione vigente e dal disciplinare di gara e suoi allegati;
- (d) violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative, regolamentari e delle norme in materia di sicurezza e/o inadempienze degli obblighi contrattuali non eliminate dal concorrente, anche a seguito di diffide del Comune ai sensi del precedente articolo 11;
- (e) persistente inosservanza, a seguito di diffida alla regolarizzazione, delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza);
- (f) interruzione non motivata del servizio;
- (g) gravi disservizi nella gestione del servizio e nei rapporti con gli utenti;
- (h) violazioni delle prescrizioni in materia di subappalto come previsto al successivo articolo 15;
- (i) mancato rispetto del diritto del Comune ad effettuare i controlli di cui all'articolo 11;
- (j) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 4;
- (k) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 3.

Nelle ipotesi sopraindicate il presente contratto potrà essere risolto di diritto da parte del Comune con effetto immediato a seguito della comunicazione del Referente, a mezzo di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tale caso, all'appaltatore non spetterà alcun indennizzo e il Comune avrà la facoltà di incamerare la cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, qualora il Comune lo richieda, l'appaltatore ha l'obbligo di continuare il servizio per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento dello stesso; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze.

All'appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le spese e i danni.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

Articolo 15

(Divieto di cessione e di subappalto)

Il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, pena la risoluzione del contratto stesso e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti dalla stazione appaltante.

Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie l'appaltatore resterà comunque obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per il ritardo nei pagamenti dovuto alla tardiva comunicazione della modifica di ragione sociale.

Il servizio non può essere in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma dato in subappalto pena la risoluzione del contratto e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti.

L'appaltatore non potrà nemmeno cedere il credito che deriva dal presente contratto.

La cessione del contratto e il subappalto costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del precedente articolo 14 e fanno sorgere il diritto per il committente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

Articolo 16 (Altri obblighi e responsabilità)

Ai sensi dell'art. 1375 c.c., l'appaltatore ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Committente tutte le circostanze e i fatti che, rilevanti nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.

L'appaltatore è altresì obbligato al rispetto di tutte le disposizioni di natura contrattuale in quanto idonee a disciplinare i rapporti tra appaltatore ed Amministrazione Committente, comunque contenute nei documenti di gara, ivi comprese le offerte presentate dall'appaltatore, le quali sono da ritenersi integralmente richiamate e trascritte nel presente contratto.

L'appaltatore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

L'appaltatore si impegna a rispettare il patto di integrità sottoscritto ed i protocolli di legalità sottoscritti dal comune, consapevole che la mancata osservanza degli stessi costituisce causa di risoluzione del presente contratto, così come previsto all'art. 19 del disciplinare di gara. In relazione alle clausole contenute nei suddetti protocolli di legalità si specifica che l'appaltatore potrà applicare i CCNL di categoria, se esistenti, o altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente.

L'appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del pubblico impiego, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D. Lgs. 165/2001. L'appaltatore si obbliga, altresì, nell'esecuzione dell'appalto al rispetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato dal comune di Cattolica con D.G.C. N. 18 DEL 29/01/2014, consultabile sul sito del Comune stesso.

Articolo 17 (Autorizzazioni e permessi)

Restano a carico dell'appaltatore tutte le spese, oneri, formalità, permessi, licenze, visti, nulla escluso, necessari per l'esecuzione del Servizio.

Articolo 18 (Trattamento dei dati)

L'appaltatore può utilizzare i dati messi a disposizione dal Comune limitatamente allo svolgimento delle attività connesse al presente contratto di servizio. I responsabili del trattamento dei dati personali dovranno essere nominati ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 196/2003.

L'appaltatore deve comunicare prima dell'inizio del servizio i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato al trattamento dei dati forniti e si impegna a regolarne l'accesso e a garantire la sicurezza degli archivi informatici nel rispetto della normativa vigente. L'accesso ai dati dovrà essere effettuato da personale incaricato dall'appaltatore ed opportunamente autorizzato nel rispetto delle procedure tecniche ed organizzative previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali.

Articolo 19 (Controversie)

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è competente il Foro di Rimini.

Articolo 20 (Spese contrattuali)

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, senza possibilità di rivalsa. Parimenti sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura inerenti il presente contratto.

Essendo il corrispettivo di cui al precedente art. 2 assoggettato al regime fiscale dell'IVA, il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.P.R. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI CATTOLICA PER L'APPALTATORE

Allegati:

- 1) Planimetria sede Casa Rifugio
- 2) Elenco arredi e attrezzature presenti nell'immobile
- Ai sensi degli artt. 1341-1342 del Codice Civile si approvano espressamente i seguenti articoli:
- Art. 2 Corrispettivo dell'appalto e revisione prezzi
- Art. 4 Obblighi di tracciabilità
- Art. 10 Personale
- Art. 12 Obblighi e responsabilità dell'appaltatore
- Art. 13 Piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive m.m. ed i.i.
- Art. 14 Risoluzione del Contratto
- Art. 15 Divieto di cessione e di subappalto
- Art. 16 Altri obblighi e responsabilità
- Art. 19 Controversie
- Art. 20 Spese contrattuali

L'APPALTATORE								